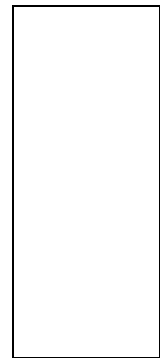


Civile Ord. Sez. 2 Num. 20054 Anno 2026  
Presidente: TEDESCO GIUSEPPE  
Relatore: PENTA ANDREA  
Data pubblicazione: 16/06/2026



### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 13487/2020 proposto da:

Arch. Roscino Luigi e Ing. Tardi Raffaele, rappresentati e difesi dagli Avv.ti  
Francesco Pannarale e Francesco Risoli, come da procura in calce al ricorso;

– *ricorrenti* –

contro

Artimedia – Società Cooperativa Sociale a r.l., in persona del Presidente  
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe  
Massari, come da procura in calce al controricorso;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 202/2020 depositata il  
03/02/2020 e notificata il 05/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Andrea Penta;

### **FATTI DI CAUSA**

1. L'Arch. Luigi Roscino e l'Ing. Raffaele Tardi citavano dinanzi al Tribunale civile di Bari, Sez. Distaccata di Rutigliano, la Artimedia - Società Cooperativa Sociale, per sentir: 1) accertare e dichiarare la legittimità del credito da prestazione professionale da essi vantato (progetto – originario e di variante - di ristrutturazione della "Palestra coperta", ex GIL, sita in Conversano, da destinarsi a sala polivalente per l'intrattenimento culturale, progetto poi presentato alla Sviluppo Italia per la richiesta di un finanziamento statale, approvato nel luglio del 2001) e, per effetto della cessione della Artmedia Piccola Società Cooperativa a r.l. in liquidazione, cessata nel 2007, alla Artimedia—Società Cooperativa Sociale, condannare quest'ultima al pagamento (in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento) della minor somma di euro 14.249,19, oltre IVA e contributi previsti per legge, quali competenze professionali determinate dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Bari; 2) accertare e dichiarare la violazione del diritto d'autore dell'opera architettonica realizzata attraverso la pubblicazione da parte della detta cooperativa sociale su sito internet di una parte grafica del progetto di ristrutturazione della palestra coperta e, per l'effetto, condannarla al pagamento dei danni nella misura ritenuta di giustizia in conseguenza della violazione del diritto d'autore e/o dell'arricchimento senza causa.

2. Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda proposta dal Roscino e dal Tardi e, per l'effetto, condannava la Artimedia-Società Cooperativa Sociale al pagamento in favore degli attori della somma di euro 13.397,20, oltre IVA ed accessori come per legge, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo.

3. Sull'appello della Artimedia-Società Cooperativa Sociale, la Corte d'appello di Bari accoglieva il gravame e, per l'effetto, rigettava la domanda

attore, affermando che il primo comma dell'art. 2560 c.c. fa sorgere un'obbligazione solidale fra cedente e cessionario soltanto con riguardo al ramo di azienda che ha costituito oggetto della cessione, che l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti ad essa inerente e che, in mancanza di prova di tale iscrizione, prova che doveva essere fornita dagli attori, non è operante la disposizione normativa in epigrafe.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'Arch. Luigi Roscino e l'Ing. Raffaele Tardi sulla base di tre motivi. L'Artimedia-Società Cooperativa Sociale ha resistito con controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che la società acquirente era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del debito della società cedente nei confronti dei professionisti-ricorrenti (come era desumibile dalla confessione resa da Luigi Iovane, presidente della società convenuta, all'udienza dell'11.4.2011), sicchè sarebbe stato onere della convenuta dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2560, comma 2, c.c. e 2 e 41 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la corte territoriale avallato un'operazione fraudolenta della menzionata norma, privilegiando la tutela dell'affidamento, solo formale, del cessionario dell'azienda, il quale, con la propria condotta, aveva di fatto raggirato gli attori, al solo ed esclusivo fine di sottrarsi al pagamento del loro credito accertato.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati.

In tema di cessione di azienda, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi (cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario) comporta, ai fini della responsabilità ex art. 2560, comma 2 c.c., la necessaria iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza *aliunde* del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell'acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14020 del 26/05/2025).

In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 c.c.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4726 del 03/04/2002; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22831 del 10/11/2010). Ciò in quanto il citato art. 2560 è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8363 del 20/06/2000).

Vanno, dunque, confermati i principi espressi in materia dall'orientamento tradizionale in ordine al fatto che l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti *aliunde*, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell'art. 2560 c.c.

3.1. Avuto riguardo alla questione, sollevata con la memoria, secondo cui l'applicazione di tale disciplina presuppone una reale alterità soggettiva tra il cedente e il cessionario di un'azienda, questa Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 5054 del 28 febbraio 2017, ha affermato in un passaggio motivazionale che «l'art. 2560, cpv. c.c. incontra un limite, del resto

evidente, solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda: come nell'ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (art. 2498 cc e segg. ) — stante la continuità dei rapporti pendenti — ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce trasformazione in senso tecnico): in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva -sostanziale, se non formale - significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estraneo alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art. 2560 c.c.».

Sulla scia di Cass. n. 14020 del 2025, si deve riconoscere che tale pronuncia delle Sezioni Unite si è limitata a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'art. 2560, secondo comma, c.c. ai casi in cui sussista una effettiva alterità soggettiva delle parti della cessione dell'azienda e, dunque, a ritenere che tale fattispecie non si estenda ai casi in cui è ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, seppur non formale, delle parti contraenti, e quindi difetti «una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario» (così, Cass. n. 21373 del 2023). In questi ultimi casi, infatti, non vi è un interesse conoscitivo del cessionario da tutelare, né, tanto meno, un interesse dei creditori di questi ultimi da salvaguardare atteso che la cessione non è idonea a determinare un mutamento della loro garanzia patrimoniale.

Una siffatta «sostanziale alterità soggettiva» è stata espressamente individuata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite nei casi in cui il cessionario dell'azienda altro non sia che il prodotto di una trasformazione soggettiva del cedente, con conseguente prosecuzione di tutti i rapporti giuridici tra l'uno e l'altro come nell'ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (art. 2498 cc e segg. ) — stante la continuità dei rapporti pendenti — ovvero la persona fisica, titolare di un'impresa individuale, conferisca l'azienda in una società unipersonale della quale sia titolare la stessa persona fisica. « Nel primo caso, vi è, come

riconosciuto dalle stesse Sezioni unite, una continuità di rapporti giuridici, essendosi in presenza di una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo alla originaria organizzazione societaria (così, Cass. 22 ottobre 2020, n. 23030; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 19 maggio 2016, n. 10332). Nel secondo, vi è un'alterità soggettiva sul piano formale (cfr. Cass. 23 dicembre 2016, n. 26953), ma non anche sostanziale atteso che l'operazione non è idonea a dare luogo a un mutamento nel beneficiario dell'attività di impresa. Al di fuori di vicende traslative caratterizzate da tali elementi non è dato rinvenire una identità soggettiva tra cedente e cessionario tale da sottrarre le cessioni di azienda dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 2560 cod. civ. relativa alla responsabilità nei confronti dei terzi per i debiti aziendali» (così testualmente Cass. n. 14020/2025).

Del resto, in presenza di vicende traslative esecutrici di disegni fraudolenti ideati (anche) ai danni dei creditori del cedente gli interessi di questi ultimi possono trovare adeguata tutela mediante il ricorso agli ordinari rimedi di carattere generale, *in primis* l'azione revocatoria ordinaria ovvero l'azione risarcitoria (cfr., in tal senso, Cass. n. 21561 del 2020).

La questione è stata, poi, affrontata anche da Cass. 13 settembre 2023, n. 26450 – cui, poi, hanno fatto seguito, in senso pienamente adesivo, Cass. 29 aprile 2024, n. 11503, e Cass. 11 novembre 2024, n. 29071 – la quale, muovendo dal riferito *obiter* delle Sezioni unite, ha ritenuto che non vi sia spazio per l'applicazione dell'art. 2560, secondo comma, c.c., nelle situazioni in cui vi sia una carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda «poiché la norma non potrebbe esplicitare la funzione che si riconduce alla sua *ratio*, ovvero sia la salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a

quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda». Da ciò ha tratto la conclusione, nel caso esaminato, della inesistenza di un'effettiva alterità soggettiva in quanto una medesima persona era sia socio di maggioranza ed amministratore unico della cedente, sia amministratore unico della cessionaria, sia socio di maggioranza e presidente della società detentrici la totalità delle quote sociali della cessionaria medesima.

Il Collegio, pur consapevole di tale orientamento, intende dare continuità, per le ragioni esposte in precedenza, a quello tradizionale, rappresentato dalla citata Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14020 del 26/05/2025 e, ancor prima, da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21561 del 07/10/2020.

Poiché, secondo la ricostruzione della corte di merito, si è avuta nella specie una cessione di un ramo d'azienda fra la società di capitali cedente e la società di nuova costituzione, la fattispecie si colloca certamente nell'ambito di applicabilità dell'art. 2560 c.c..

L'eventuale carattere solo apparente o fraudolento dell'"alterità soggettiva delle parti contrattuali" non coinvolge l'applicazione dell'art. 2560, c.c., ma attiene al solo negozio di cessione, contro il quale i creditori pregiudicati possono far valere le loro ragioni, senza trovare alcuna limitazione nelle condizioni previste nel secondo comma della norma.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché della violazione dell'art. 2558 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte d'appello omesso l'esame di un documento dirimente e, dunque, decisivo per la controversia, prodotto già nel giudizio di primo grado dalla stessa controparte, rappresentato dall'atto pubblico di cessione d'azienda (rep. 7283 — Racc. 2865) per firma del Notaio Dott.ssa Carla Pepe di Conversano, con il quale la Artimedia Piccola Società Cooperativa a r.l. in liquidazione aveva trasferito alla Artimedia-Società Cooperativa Sociale la maggior parte della compagine sociale, facendo

confluire interamente e di fatto in essa l'avviata attività aziendale e, in particolare, cedendo tutti i contratti in essere, ivi compresa la convenzione con il Comune di Conversano.

#### 4.1. Il motivo è infondato.

I ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione, da parte della corte territoriale, dell'art. 2558 c.c., nella parte in cui prevede al primo comma che, in tema di successione dei contratti, "se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale".

In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro *ex lege* nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10902 del 23/04/2024).

In particolare, a norma dell'art. 2558 c.c., perché si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda, occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (o esaurite). Diversamente, per quanto concerne i debiti anteriori all'alienazione, l'art. 2560 c.c. prevede un loro accollo cumulativo *ex lege* all'acquirente, ma alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 29/04/1998).

La norma contenuta nell'art. 2558 c.c., relativa alla successione nei contratti dell'azienda ceduta, in vista delle esigenze dei traffici e della necessità di secondare la circolazione dei valori economici rappresentati dai contratti già stipulati dall'imprenditore, risponde alla presumibile volontà dei contraenti in ordine al perdurare del vincolo anche nell'ipotesi di trasferimento

dell'azienda, quando i contratti non abbiano carattere personale e salva sempre la facoltà di recesso riconosciuta a favore del terzo. Pertanto, tale norma non può trovare applicazione a danno dell'acquirente per i contratti già eseguiti, specie quando si tratti di accertare una responsabilità per inadempimento imputabile esclusivamente al cedente dell'azienda (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1247 del 26/05/1962; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10902 del 23/04/2024).

Nella fattispecie in esame, è incontestato e, comunque, risulta *ex actis* che l'incarico in oggetto è stato espletato tra il 2000 ed il 2003 ed è stato revocato in data 29.12.2003 e che la cessione dell'azienda è avvenuta con atto pubblico del 29.5.2007.

Orbene, in base all'art. 2558 c.c., il subentro del cessionario riguarda diritti e obblighi ancora da eseguire, e non i debiti già maturati ed esigibili prima della cessione. Invero, l'art. 2558 c.c. non comporta di per sé l'accollo dei debiti pregressi.

In definitiva, nel caso di specie, il rapporto professionale è cessato (per revoca), il compenso è già maturato (sicché è "cristallizzato") e il credito non dipende da prestazioni future.

Pertanto, non si è in presenza di un contratto "in corso" ai sensi dell'art. 2558 c.c. e il credito rientra tra i "debiti relativi all'azienda" già sorti, disciplinati solo dall'art. 2560 c.c..

In tale contesto la convenzione intercorsa con il Comune di Conversano resta sullo sfondo, essendo l'oggetto della presente controversia rappresentato dal contratto di prestazione professionale stipulato tra le odierne parti in causa.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione in favore dell'Avv. antistatario Giuseppe Massari;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tedesco